



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

24 - SERVIZIO ICT - TRANSIZIONE AL DIGITALE

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 10/02/2026

OGGETTO: CODICE CIG BA5CE839DA. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE AD € 5.000 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEL FIREWALL, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemila ventisei il giorno 10 del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ICT – TRANSIZIONE AL DIGITALE

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
- la Deliberazione Consiliare n. 72 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Deliberazione Consiliare n. 73 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il decreto n. 24 del 23/12/2025 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Elevata qualificazione del servizio ICT – Transizione al digitale per l'anno 2026;

Premesso che, con determinazione n. 57 del 04/02/2025, è stato acquistato un nuovo firewall;

Considerato che tale dispositivo risulta pienamente integrato nell'infrastruttura ICT dell'Ente e garantisce elevati livelli di sicurezza, affidabilità e continuità operativa, a tutela dei dati, dei servizi digitali e delle informazioni trattate dall'Amministrazione;

Preso atto che in data 20/02/2026 scade la licenza annuale del servizio di aggiornamento e gestione dei servizi di sicurezza del firewall;

Dato atto che la scadenza delle licenze e dei servizi di sicurezza comporterebbe l'interruzione degli aggiornamenti, del supporto tecnico e delle funzionalità di protezione, con conseguenti rischi per la

sicurezza informatica, la protezione dei dati personali e la continuità dei servizi essenziali, in contrasto con le misure minime di sicurezza ICT e con la normativa vigente in materia di cybersicurezza e protezione dei dati;

Ritenuto pertanto necessario procedere al rinnovo del servizio, al fine di garantire la continuità del livello di protezione attualmente in uso, evitando disservizi, vulnerabilità del sistema informatico e costi aggiuntivi derivanti da eventuali migrazioni verso soluzioni alternative;

Considerato inoltre che il rinnovo del servizio risulta economicamente conveniente rispetto all'acquisizione di una nuova soluzione di sicurezza, in quanto consente di valorizzare l'investimento già effettuato dall'Ente in termini di hardware, configurazioni e formazione del personale;

Dato atto che con attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visti:

- ✓ il D. Lgs. n. 36/2023 per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l'art. 50 comma 1 lett. B), che disciplina le procedure di affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia;
- ✓ l'art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 il quale dispone che, in materia di acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- ✓ il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
- ✓ l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che l'art. 17 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- “1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
- 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”;*

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- ✓ il fine che il contratto intende perseguire è di mantenere elevati livelli di sicurezza dei sistemi informatici dell'Ente;
- ✓ l'oggetto è la fornitura del servizio annuale Total Security Suite;
- ✓ il contratto verrà stipulato mediante ordinativo su MePA;
- ✓ il criterio di affidamento è quello dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;

Vista la quotazione pubblicata sul MePA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di Consip SpA dalla soc. ITS Srl Unipersonale con sede in Padova, Via Vigonovese 79/L C.F. e P. IVA 04066840283, che propone la fornitura del prodotto richiesto per l'importo di € 1.500,00 + IVA 22 %;

Dato atto che:

- è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- l'operatore economico individuato risulta in possesso della necessaria esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni in oggetto;

- trattandosi di fornitura di servizio di natura intellettuale, l'operatore economico non è tenuto ad indicare nell'offerta i costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come da dichiarazione prot. 3640 del 28/01/2026;

Dato atto che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL_52590702 del 28/01/2026, con scadenza validità 28/05/2026. Tale documento è risultato regolare;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di rinnovo di abbonamento servizi di sicurezza;

Preso atto che alla procedura di selezione in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG) BA5CE839DA;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul capitolo 10233/12 del corrente bilancio;

Ritenuto pertanto di:

- affidare la fornitura in oggetto per l'importo di € 1.500,00 oltre ad Iva per complessivi € 1.830,00;
- provvedere all'impegno di spesa per complessivi € 1.830,00 imputandolo sul capitolo 10233/12 "Spese informatiche" codice conto finanziario U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni, sull'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2028, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2026 da corrispondere alla soc. ITS Srl Unipersonale;

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio ICT – Transizione al digitale;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno, neppure potenziale, rispetto alla procedura di che trattasi e pertanto non si trova in cause di astensione dal procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 (come introdotto dalla Legge n. 190/2012), dell'art. 7 del D. P. R. n. 62/2013, e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità in vigore, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 31/05/2021;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità e ritenuto di dover provvedere in merito;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147.bis comma 1 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale del sistema dei controlli interni;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell'art. 26 del Codice di organizzazione e personale;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto nelle premesse citato e che qui si intende integralmente riportato;
2. di procedere, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023, ad affidare la fornitura in oggetto alla soc. ITS Srl Unipersonale con sede in Padova, Via Vigonovese 79/L C.F. e P. IVA 04066840283, per l'importo di € 1.830,00 IVA 22 % compresa;
3. di impegnare la spesa di € 1.830,00 sul capitolo 10233/12 "Spese informatiche" codice conto finanziario U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni, sull'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2028, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2026 da corrispondere alla soc. ITS Srl Unipersonale;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 8 e dell'art 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
5. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, quale elemento giustificativo;
6. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
7. di precisare che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
8. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà, dietro presentazione di regolare fattura, entro giorni trenta dalla data di ricezione della stessa, previa verifica di conformità contrattuale e di regolarità contributiva;
9. di pubblicare copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" ss. mm. e ii.

li 10 febbraio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSOLI LAURA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi